



## **A.P.S.P. Casa di Riposo "MAURIZIO MULLER"**

Via Rosa Franzi, 42 - 28921 VERBANIA INTRA (VB)

Tel. 0323/516103 Fax 0323/515612

[www.casamuller.it](http://www.casamuller.it)

[amministrazione@casamuller.it](mailto:amministrazione@casamuller.it) [casa.muller@pec.comunevb.it](mailto:casa.muller@pec.comunevb.it)

C.F. 84000360036 P.IVA 02222260032

# **REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE**

*Revisione 0 Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione 6 del  
27/2/2025*



## **ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente regolamento disciplina l'attribuzione degli incentivi per attività tecniche di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 36/2023 (a seguire anche "Codice").
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nel successivo articolo 6.
3. L'incentivazione, è destinata:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche previste dall'allegato I.10 del Codice ed elencate nel successivo articolo 7, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo articolo 5, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata
4. Il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 2 – PROCEDURE INCENTIVATE**

1. Sono oggetto di incentivazione gli appalti sopra soglia comunitaria, le procedure negoziate di cui all'articolo 50 comma 1 lettere da b) a e) del Codice, le concessioni, gli epc, i partenariati pubblici privati (a seguire anche "ppp"), gli accordi quadro;
2. Con riferimento ai solo appalti di servizi e forniture, sono incentivabili quelli definiti come di "particolare rilevanza" dall'allegato II.14, articolo 32 del Codice.
3. Gli affidamenti diretti di cui all'articolo 50 comma 1 lettera a) del Codice possono essere oggetto di incentivazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Non sono in ogni caso incentivati:
  - a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice di cui all'articolo 56;
  - b) i lavoro in amministrazione diretta;
  - c) gli affidamenti in house.

## **ARTICOLO 3 - DESTINATARI**

1. La quota di incentivazione di cui al precedente articolo 1, comma 3 lettera a) è attribuibile
  - a) al personale proprio dell'Ente, ivi compresa la dirigenza;
  - b) al personale di altre amministrazioni pubbliche sulla base di apposite convenzioni che disciplinino la corresponsione degli incentivi;
  - c) al personale delle centrali di committenza, dietro richiesta della stessa centrale, in una misura non superiore al 50% di quanto previsto ai successivi articolo 7 per il personale dell'Ente
2. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua:



- a) con delibera di Consiglio, le funzioni tecniche svolte dalla direzione;
- b) con determina della direzione, le funzioni tecniche svolte da altro personale.

#### **ARTICOLO 4 - LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal singolo lavoratore nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal medesimo.
2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma 1, incrementa le risorse di cui al successivo articolo 5.

#### **ARTICOLO 5 - QUOTA DEL 20%**

1. La quota di cui al precedente articolo 1 comma 3 lettera b) viene destinata alle finalità di cui all'articolo 45, commi 5 e 6 del Codice;
2. La suddetta quota è incrementabile:
  - a) per la parte eccedente il limite soggettivo di cui al precedente articolo 4;
  - b) per la parte di prestazioni incentivate non svolte/privie di attestazione di cui al successivo articolo 8.

#### **ARTICOLO 6 - GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE**

1. L'entità della percentuale massima della misura incentivante indicata dall'articolo 45 del Codice e riproposta nel presente regolamento all'articolo 1 comma 2 viene definita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Sono in ogni caso garantite le seguenti percentuali minime:
  - a) appalti di forniture e servizi: 0,25%
  - b) appalti di lavori: 0,15%
  - c) concessioni, partenariati pubblici privati, accordi quadro, epc: 0,10%

#### **ARTICOLO 7 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La quota di cui all'articolo 1 comma 3 lettera a) del presente regolamento viene destinata all'incentivazione delle attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del Codice e ripartita come segue:

Lavori:

  - a) Responsabile unico del progetto (RUP) 30%
  - b) Programmazione della spesa per investimenti 5%



- c) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento 15% (*se costituito, altrimenti sommare al RUP*)
- d) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali 2,5%
- e) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 2,5%
- f) Redazione del progetto esecutivo 5%
- g) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 1%
- h) Verifica del progetto ai fini della sua validazione 10%
- i) Predisposizione dei documenti di gara 20%
- j) Direzione dei lavori 3%
- k) Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) 1% (*se costituito, altrimenti sommare e direzione dei lavori*)
- l) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 1%
- m) Regolare esecuzione 2%
- n) Collaudo statico 1% (*se costituito, altrimenti sommare a regolare esecuzione*)
- o) Coordinamento dei flussi informativi 1%

Servizi, ppp, concessioni, epc:

- a) Responsabile unico del progetto (RUP) 30%
- b) Programmazione della spesa per investimenti 5%
- c) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento 15% (*se costituito, altrimenti sommare al RUP*)
- d) Predisposizione del progetto (capitolato, relazioni, etc): 15%
- e) Predisposizione dei documenti di gara 15%
- f) Direzione dell'esecuzione/direzione operativa: 14%
- g) Regolare esecuzione 5%
- h) Coordinamento dei flussi informativi 1 %

- 2. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate negli elenchi di cui *supra*, gli importi derivanti dall'applicazione delle relative percentuali incrementano le risorse di cui all'articolo 5.

## ARTICOLO 8 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

- 1. In ragione della limitata dotazione organica dell'Ente nei settori diversi da quelli propri dei servizi socio sanitari e alberghieri, e dell'elevata concentrazione in capo al direttore di struttura di compiti nell'ambito dei contratti pubblici, l'attestazione di corretta esecuzione delle attività incentivabili cui consegue la correlativa liquidazione viene posta in essere dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.
- 2. La regolare esecuzione delle attività del gruppo di progetto, viene certificata dal RUP.
- 3. La liquidazione degli incentivi avviene:
  - a) per le fasi propedeutiche all'affidamento: ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara;



- b) per le fasi esecutive: ad avvenuta approvazione dei certificati di collaudo, regolare esecuzione e verifica di conformità.
- c) per le posizioni di direttore dell'esecuzione/dei lavori: a servizio/opera/concessione/ppp, epc terminata. Se le attività hanno durata superiore all'anno, vengono riconosciuti acconti in misura proporzionale alla percentuale di lavoro/fornitura/servizio/concessione/ppp/epc effettuata.

## **ARTICOLO 9 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, (fatta salva la revisione dei prezzi a livello nazionale) non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella in calce al presente articolo.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1 del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinata nella tabella in calce al presente articolo.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi, forniture, concessioni, epc, ppp si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi, forniture, concessioni, ppp, epc danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella in calce al presente articolo.
6. Le quote non corrisposte in base a quanto previsto nei commi precedenti rappresentano economie di bilancio.



<b>TIPOLOGIA DI INCREMENTO</b>	<b>MISURA DELL'INCREMENTO</b>	<b><u>RIDUZIONE INCENTIVO</u></b>
<b>TEMPI DI ESECUZIONE</b>	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
<b>COSTI DI REALIZZAZIONE</b>	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 41% al 60% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

## **ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.
2. Per quanto non contemplato all'interno del presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.